



ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 60 del 18/09/2026

Sicurezza Urbana - SUAP - Demografici
Polizia Locale

ISTITUZIONE TEMPORANEA DI DIVIETO DI TRANSITO E DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA IN VIA MAZZINI E VIA FINARDI

IL DIRIGENTE DELL'AREA SICUREZZA URBANA - SUAP - DEMOGRAFICI

Vista la richiesta di emissione di ordinanza Prot. n. 0027874/2026 del 14/09/2026 presentata dalla società Scav Edil srl con sede legale in via Piemonte n. 5 – 26854 Corneigliano Laudense (LO) avente C.F. e P.I. 10416810157, con la quale si richiede la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Mazzini da via Vespucci fino al civico 17 di via Mazzini con divieto di sosta con rimozione 00-24 e il divieto di transito ai veicoli in via Finardi per la lunghezza di 12 metri dall'intersezione con via Mazzini;

Vista l'autorizzazione manomissione suolo pubblico del Servizio Opere Pubbliche prot. n° 17723/2026 del 29/05/2026 *“autorizzazione manomissione suolo pubblico – scavo su sede stradale in via Mazzini/Finardi/Po/Filzi intervento per sostituzione condotta di rete bassa pressione”*;

Accertato che per eseguire i lavori di cui sopra, non può essere consentito il transito sulla via Mazzini nel tratto sopra indicato;

Ritenuto opportuno adottare il provvedimento in oggetto per i motivi su esposti, per motivi di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nonché per la tutela del patrimonio stradale;

Visto l'art. 5 comma 3°, l'art. 6 comma 4° e l'art. 7 comma 1 e 14 del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 del Nuovo Codice della Strada; Visto il Regolamento d'Esecuzione D.P.R. 16/12/1992 n° 495 e successive modificazioni ed integrazioni del D. Lgs. 10/9/1993 n° 360;

Visti inoltre:

- l'art. 21 D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada”;
- il D.Lgs. 15.11.1993 n. 507; - il vigente Regolamento del Canone Unico Patrimoniale;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana;

Verificato che non sussistono situazioni di conflitto di interesse/incompatibilità da parte della scrivente, ai sensi degli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 – Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto l'art. 6-bis della L. 241/1990 e s.m.i. e dato atto di non trovarsi in condizione di conflitto di interessi anche potenziale in merito all'adozione del presente provvedimento; Visto il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n°267;

ORDINA

1) Dal giorno 21 settembre 2026 al giorno 30 ottobre 2026, il divieto di transito temporaneo dei veicoli dalle ore 07 alle ore 18 e il divieto di sosta con rimozione forzata 00-24 sulla via Mazzini nel tratto sopra indicato e il divieto di transito ai veicoli dalle ore 07 alle ore 18 in via Finardi per 12 metri dall'intersezione con via Mazzini;

2) La società Scav. Edil Srl è incaricata alla chiusura della via Mazzini mediante la collocazione della segnaletica di cantiere in conformità al Codice della Strada.

Inoltre, la Società Scav. Edil Srl, dovrà avvisare della chiusura della via Mazzini, tutti i residenti e le aziende con sede in via Mazzini, mediante avvisi da apporre all'ingresso di ogni condominio/abitazione.

Infine, la società Scav. Edil Srl, dovrà garantire l'uscita dei veicoli provenienti dalle abitazioni di via Mazzini, all'occorrenza anche mediante l'utilizzo di movieri e garantire libero accesso alle abitazioni ai residenti;

3) Il responsabile dei lavori è incaricato alla collocazione della segnaletica di cantiere in conformità al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- obbligo di disporre i materiali con cautela in modo da evitare pericoli e consentendo il transito in sicurezza degli utenti della strada;
- l'obbligo del rispetto delle disposizioni previste dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
- posizionare segnaletica di divieto di sosta con rimozione forzata almeno 48 ore prima della vigenza del divieto, comunicando via mail al Comando di Polizia Locale l'avvenuta posa della stessa;
- per occupazione del marciapiede, posizionare segnaletica "pedoni sul lato opposto"
- obbligo di provvedere alla pulizia dell'area occupata ed immediate vicinanze, qualora la situazione di degrado sia da imputarsi all'occupazione stessa;
- obbligo di provvedere, al pagamento del Canone Unico Patrimoniale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

4) Il Servizio Segnaletica Stradale è incaricato di dare adeguata pubblicità al provvedimento mediante la sua applicazione all'albo pretorio comunale nonché nei consueti modi di diffusione;

5) Sono incaricati di far osservare il disposto della presente Ordinanza i Funzionari e gli Agenti di cui all'Art. 12 del D.L.gs. 30/04/1992 n°.285;

SI AVVERTE:

- Che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere; per incompetenza per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano.
- In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, emanato con DPR n. 495/1992.
- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
- al termine dell'occupazione l'area dovrà essere lasciata completamente sgombra da qualsiasi rifiuto, materiale o attrezzatura e dovrà essere completamente pulita;

- Eventuali danni al piano viabile causati dall'occupazione autorizzata dovranno essere ripristinati a cure e spese dell'impresa titolare della presente ordinanza;
- Qualsiasi danno derivante dall'esecuzione dell'intervento dovrà essere riparato a cura e spese del richiedente;
- L'autorizzazione rilasciata a carattere precario e può essere revocata, per sopravvenute esigenze, dall'Amministrazione Comunale in qualsiasi momento; in tal caso l'interessato dovrà dare corso immediatamente allo sgombero del suolo pubblico;
- La società autorizzata ai lavori dovrà provvedere a propria cura e spese alla collocazione della necessaria cartellonistica stradale indicante la modifica temporanea della viabilità in loco;
- Sono a carico dell'impresa esecutrice i danni a cose e persone che dovessero verificarsi durante il corso dell'occupazione, di dare atto che: eventuali variazioni all'istanza presentata e autorizzata dal presente atto dovranno essere preventivamente approvate ed autorizzate nei modi previsti dalla vigente normativa in materia e di ogni danno verso terzi sarà ritenuto responsabile il titolare del presente provvedimento di autorizzazione, che dovrà osservare tutte le leggi vigenti in materia;
- Gli addetti all'esecuzione dell'intervento dovranno indossare indumenti e vestiario ad alta visibilità; dovrà essere sempre assicurato il passaggio dei mezzi di soccorso.



Il Dirigente
MARCO FALCONELLI

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs.vo n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di Cormanico. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs.vo n. 39/1999 si indica che il documento è stato emanato da: MARCO FALCONELLI in data 18/09/2026